

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE FALLIMENTI

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RICHIESTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Stefano VARSALLONA, nato a Chivasso (TO), in data 21.12.1987, (C.F.: VRSSFN87T21C665F) residente a [REDACTED] elettivamente domiciliato presso OCC Modello Canavese in 10015 IVREA (TO), Via Cesare Pavese n. 4 ove chiede che vengano effettuate le comunicazioni via pec modellocanavese@pec.it congiuntamente – per delega allegata su foglio a parte – al gestore nominato dall'OCC dott.ssa Rosalba MONASTERI pec: rosalba.monasteri@odcec.torino.legalmail.it

-
ricorrente-

PREMESSO CHE

- Il ricorrente non è soggetto, né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, anche a motivo dell'insussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di legge.
- Il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, così come prevista dal Codice della Crisi;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori:

Il ricorrente dichiara di essere incorso nel sovraindebitamento in data precedente e prossima alla crisi familiare sfociata poi nella separazione dalla compagna avvenuta nel 2019. Dalla relazione – durata dal 2006 al 2019 – nascevano nel 2008 e nel 2017 i due figli minori, Thomas e Lavinia Aurora.

Nel 2008 il sottoscritto ricorrente sottoscriveva un finanziamento di euro 5.000,00 tra capitale ed interessi con findomestic per l'acquisto di un pc da condividere in famiglia ed avere una liquidità disponibile per le necessità della famiglia. Il credito attualmente è stato ceduto a IFIS NPL (doc. 1).

Nel 2013 – 2014 la compagna veniva licenziata. Da allora sino alla separazione non trovava più un'occupazione stabile pertanto il ricorso al credito si rendeva necessario (nel 2013 AGOS e nel 2016 INTESASANPAOLO). Il sottoscritto – dipendente a tempo indeterminato – con una retribuzione mensile di circa euro 1.400,00-1.500,00 non riusciva da solo a far fronte al complessivo fabbisogno familiare. In allora, il sottoscritto pur con fatica riusciva a tenere in regolare pagamento i finanziamenti.

Per contenere i costi, vista la perdita del lavoro da parte dell'ex compagna, nel 2013, il sottoscritto e la compagna andavano ad abitare presso la propria madre (doc. 2). Il sottoscritto domandava un finanziamento ad AGOS per poter fare dei lavori di adeguamento dell'abitazione e rendere la casa accogliente per i bambini. Il finanziamento, erogato per l'importo di euro 28.853,67, ammontava ad euro 47.470,00 per il cumulo degli interessi (doc. 3).

Nel 2018 la madre del sottoscritto restituiva al sottoscritto una somma pari all'ammontare dei lavori eseguiti a suo tempo dal sottoscritto anticipati sulla casa materna. L'importo – di circa

euro 20.000,00 – veniva accreditato sul conto cointestato con la ex compagna. Di questa somma, nello stesso anno, il sottoscritto utilizzava l'importo di euro 2.465,00 (doc. 4) richiesto a titolo di cauzione dalla Cooperativa Di Vittorio proprietaria dell'immobile in cui la famiglia sarebbe andata ad abitare in locazione in Mappano. La residua somma veniva quasi interamente utilizzata dall'allora compagna per comprare un'auto che avrebbe intestato solo a se stessa e per spese familiari. Il sottoscritto – in allora in buoni rapporti con la compagna – nulla opponeva all'utilizzo del conto corrente cointestato fidandosi della stessa.

Nel 2019 il sottoscritto, a seguito della separazione dalla propria compagna, abbandonava la casa familiare. In ragione degli accordi presi per la regolazione dell'affido dei minori (doc. 5), la ex compagna restava ad abitare presso l'immobile condotto in locazione unitamente ai figli minori. Gli accordi prevedevano altresì il sottoscritto versasse ai figli minori un contributo al mantenimento di euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%.

Nel 2019 il sottoscritto per far fronte parzialmente ai finanziamenti sottoscritti in costanza di convivenza, al mantenimento ed alle spese straordinarie dei bambini, acquistare un'autovettura (la ex compagna si era intestata l'auto comprata con i soldi del conto corrente cointestato), pagare le spese legali per il procedimento relativo all'affido dei minori, sottoscriveva con FIDITALIA due finanziamenti (docc. 6-7) con cessione del quinto della retribuzione per euro 283 e 284 mensili. Trattavasi di un rifinanziamento con estinzione del precedente finanziamento sottoscritto in costanza di convivenza nel 2016. Tale soluzione, mentre consentiva di chiudere il precedente finanziamento, in concreto, metteva a disposizione del ricorrente una liquidità contenuta.

Nel 2020 il sottoscritto veniva escluso dalla Cooperativa Di Vittorio e decadeva dalla qualità di assegnatario dell'alloggio ex casa familiare per grave morosità. Il sottoscritto apprendeva che la

compagna - rimasta ad abitare nella casa familiare - non corrispondeva il canone di locazione e le spese. Nel 2021 la Cooperativa Di Vittorio promuoveva nei confronti del sottoscritto (titolare del contratto) un giudizio per il recupero degli arretrati e dell'indennità di occupazione ottenendo in data 10.03.2021 una sentenza di condanna al pagamento di euro 15.661,52 oltre oneri di legge sulle spese legali. Il sottoscritto – unico titolare del contratto di locazione – veniva condannato al pagamento di canoni di locazione impagati per euro 5.512,90 e al pagamento di un importo per indennità di occupazione per euro 7.681,69 (**doc. 8**). Perveniva anche al sottoscritto un'intimazione di pagamento per il versamento della tassa di registro della sentenza di condanna (**doc. 9**), che, a carico solidale delle parti, il sottoscritto non è stato e non è in grado di pagare e che, in ogni caso, sarebbe stata ricompresa dal creditore nell'atto di precetto notificato. La compagna, non trovando una soluzione abitativa alternativa, rimaneva nell'alloggio sino al 2022. Il sottoscritto ha poi anche appreso che le utenze intestate ancora al sottoscritto non venivano regolarmente pagate (**doc. 10**).

Il sottoscritto anche apprendeva che, pur corrispondendo regolarmente il mantenimento ai minori, la ex compagna non versava gli importi dovuti per la mensa dei bambini (**doc. 11**). Maturava quindi un debito di euro 346,51 che poi saldava.

Nel 2020 il sottoscritto, rimasto l'unico a pagare il precedente finanziamento sottoscritto in costanza di convivenza con AGOS nel 2013 (**doc. 3 cit**), raggiungeva un accordo di restituzione rateale e sottoscriveva quindi cambiali per un numero complessivo di 360 per la restituzione di complessivi 27.977,31 (**doc. 12**). Il sottoscritto ha corrisposto l'importo concordato ratealmente nella misura di euro 154,00 mensili con delega al prelievo sul conto corrente sino al mese di settembre 2022. Il sottoscritto ha restituito ad AGOS prima del 2020 quasi euro 20.000,00 tutti assorbiti da interessi e spese per pari somma.

Il sottoscritto, avendo alcune rate insolute di un finanziamento sottoscritto in costanza di convivenza nel 2016 con INTESA SANPAOLO, su suggerimento dell'Istituto Bancario sottoscriveva nel 2020 un nuovo finanziamento di complessivi euro 25.440,21 e capitale euro 16.831,89 (doc. 13). Con questa soluzione – gli veniva detto – avrebbe estinto i finanziamenti del 2016 e 2019, saldato gli importi dovuti per la carta di credito ed avrebbe avuto nuova liquidità. In realtà, di questo finanziamento del 2020 al sottoscritto residuavano circa euro 3.000,00. Tale somma, unitamente alla somma di euro 1.000,00 presente sul conto corrente veniva trattenuta dall'Istituto Bancario per coprire una scopertura derivante da una circostanza di *vishing* occorsa al sottoscritto. Infatti, il sottoscritto aveva subito il prelievo fraudolento dal conto corrente a causa della risposta ad un messaggio sms. L'Istituto Bancario, prima aveva coperto la somma, poi l'aveva chiesta in restituzione. Non residuava quindi alcuna liquidità. Inoltre, dalla disamina della centrale rischi, il sottoscritto ha anche appreso che il finanziamento del 2016 con INTESA SANPAOLO sarebbe ancora a debito di euro 332,00. Il finanziamento del 2020 quindi non estingueva quello del 2016. Il finanziamento del 2020 è stato regolarmente pagato sino al 2022; anno sino al quale il sottoscritto ha tentato di pagare tutti gli arretrati.

Nel 2023 il sottoscritto riceveva il pignoramento presso terzi da parte della società KRUK, cessionaria di un credito da parte di UNICREDIT (doc. 14). Il pignoramento genera ancora oggi una trattenuta di euro 200,00 sulla retribuzione. L'importo richiesto da UNICREDIT è relativo ad una carta che originariamente era stata emessa da AUCHAN ed in possesso alla famiglia dal 2010 per acquisti alimentari. La titolare del credito successivamente cambiava. Cambiava anche l'utilizzo non più limitato a spese alimentari. La carta era stata rilasciata in costanza di convivenza. Ad utilizzarla era l'ex compagna. La carta, evidentemente, ha lasciato uno scoperto che il sottoscritto apprendeva solo successivamente.

Il sottoscritto nel periodo tra il 2020 ed il 2023 maturava anche debiti con la Regione Piemonte e con SORIS (**docc. 15-16**). La difficoltà economica di gestire tutti i finanziamenti e i debiti della separazione non consentiva al sottoscritto una completa esdebitazione. In data 10.07.2024 SORIS ha notificato atto di pignoramento presso il datore di lavoro (**doc. 17**).

Come si evince dalla busta paga (**doc. 18**), le diverse trattenute sulla retribuzione impattano notevolmente sul reddito. L'importo netto in busta paga (circa euro 800,00) non consente al sottoscritto di far fronte a tutte le spese.

Il sottoscritto ricorrente ha una retribuzione netta in busta circa euro 800,00 (**doc. 18 cit**). Su tale somma corrisponde un mantenimento ai figli minori di euro 350,00 oltre le spese straordinarie al 50%. Sino al mese di settembre 2022 il sottoscritto ha corrisposto ad AGOS euro 154,00 mensili dal conto corrente. Il sottoscritto ha poi sospeso il pagamento. Ad oggi, al netto del mantenimento ai minori residuano al sottoscritto circa euro 450,00 che consentono di soddisfare parzialmente il fabbisogno minimo vitale tant'è che il sottoscritto è aiutato dalla madre e dalla nuova compagna con la quale occasionalmente convive non avendo una disponibilità economica sufficiente. Contribuisce alle spese abitative delle spese non avendo attualmente una residenza autonoma.

Come detto, a inizio luglio corrente anno il sottoscritto ricorrente ha ricevuto notizia di un pignoramento coattivo notificato da SORIS al datore di lavoro (**doc. 17 cit.**). Al momento non vi sarebbero trattenute sulla retribuzione.

Il sottoscritto è in stato di sovraindebitamento. Il ricorrente a questo punto è impossibilitato a saldare il debito.

- Il nucleo familiare del ricorrente è composto dal sottoscritto e dalla madre (**doc. 19**);

- Il ricorrente percepisce una retribuzione di circa euro 1.300-1.400,00. Al netto delle somme suindicate, il sottoscritto dispone di euro 450,00 mensili.
- Pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, il sottoscritto ricorrente, come in epigrafe identificato,

PRESENTA

il seguente piano di ristrutturazione dei debiti, secondo il seguente schema:

- 1- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- 2- elenco di tutti i beni del ricorrente;
- 3- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal ricorrente negli ultimi cinque anni;
- 4- Certificazioni uniche del ricorrente degli ultimi tre anni, non avendo mai presentato dichiarazione dei redditi;
- 5- indicazione della composizione del nucleo familiare del ricorrente;
- 6- attestazione stato di famiglia del ricorrente;
- 7- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente;
- 8- dichiarazione di eventuali altri redditi percepiti;
- 9- ricostruzione della posizione fiscale, con indicazione di eventuali carichi pendenti;
- 10- proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

1- Elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, ad oggi conosciute

<u>CREDITI</u> <u>CHIROGRAFARI</u>	<u>TIPOLOGIA DI CREDITO</u>	<u>DEBITO RESIDUO</u>	<u>RATA MENSILE</u>
AGOS DUCATO (doc. 20)	Accordo di rientro: cambiali n. 360 (credito chirografario)	Al 28.12.2019 e 06.03.2020 € 27.676,31	
INTESA SANPAOLO (doc. 21)	Finanziamento anno 2016 e 2020 + conto corrente (credito chirografario)	Al 07.10.2024 € 16.858,02	
FIDITALIA (doc. 22)	Finanziamenti anno 2019 (credito chirografario)	Al 06.09.2024 € 34.587,00	€ 567,00
KRUK (UNICREDIT) EX CARTA AUCHAN (doc. 23)	Finanziamenti anno 2019 (credito chirografario)	Al 02.05.2023 € 5.302,94	€ 200,00
FINDOMESTIC cedente e IFIS NPL cessionario (doc. 1 cit)	Conto corrente (credito chirografario)	Al 17.12.2020 € 5.252,91	

SORIS (doc. 16 cit.)	Sanzioni amministrative (credito chirografario)	Al 07.10.2024 € 6.178,32	
COOPERATIVA DI VITTORIO (doc. 8 cit)	Sentenza del 08.10.2021 Canoni, Indennità di Locazione e spese legali (spese legali comprehensive di cpa al netto di iva in quanto non noto se dovuta)	Al 08.10.2021 € 15.760,19	
TIM (doc. 10 cit)	Bolletta anno 2019	€ 161,02	
ENI (doc. 10 cit)	Bolletta anno 2018	€ 499,58	
TOTALE CREDITO CHIROGRAFARIO		€ 112.276,29	€ 767,00

CREDITI CON	<u>TIPOLOGIA DI CREDITO</u>	<u>DEBITO RESIDUO</u>	<u>RATA MENSILE</u>
PRIVILEGIO MOBILIARE			
SORIS (doc. 16 cit)	Tassa automobilistica (credito privilegiato)	Al 07.10.2024 € 710,64	

REGIONE PIEMONTE (doc. 15 cit.)	Tassa auto (credito con privilegio mobiliare)	Al marzo 2024 € 378,19	
TOTALE CREDITI CON PRIVILEGIO		€ 1.088,83	

TOTALE COMPLESSIVO CREDITI CHIROGRAFARI E PRIVILEGIATI		€ 113.365,12	
---	--	---------------------	--

2- Elenco di tutti i beni del ricorrente

A) Beni immobili del ricorrente

Il sottoscritto ricorrente non ha beni immobili intestati (doc. 24).

B) Beni mobili registrati del ricorrente

Il ricorrente è proprietario di un'autovettura Citroen C4, immatricolata il [REDACTED] targata [REDACTED] di valore inferiore ad euro 1.600 (doc. 25) e di uno scooter 125, anno 2010, targa [REDACTED] di valore prossimo allo zero.

3- Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal ricorrente negli ultimi cinque anni

Il sottoscritto ricorrente dichiara di non aver compiuto alcun atto dispositivo di beni di proprietà negli ultimi cinque anni.

4- Dichiarazioni dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni

Il ricorrente non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi. Si allegano quindi le Certificazioni Uniche emesse negli anni 2024- 2023 -2022 (doc. 26).

5- Indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore

La famiglia anagrafica del ricorrente risulta composta dal medesimo e dalla madre (doc. 19 cit).

7- Attività lavorativa svolta

Il ricorrente è dipendente della Ditta L.I.M. S.R.L. in Mappano (TO) dal novembre 2004. Lo stipendio medio è di circa 1.400,00 euro.

8- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti su base mensile

DESCRIZIONE	IMPORTO
Riscaldamento	€ 80
Utenze (energia elettrica, acqua, telefono fisso e cellulare)	€ 150,00
Assicurazione automobile	€ 40,00
Bollo automobile	€ 12,00

Abbigliamento	€ 70,00
Spese ed esami medici	€ 100,00
Spese alimentari	€ 200,00
Manutenzione auto	€ 60,00
Gasolio auto	€ 80,00
Mantenimento ai minori	€ 350,00
Spese straordinarie minori	€ 100,00
Imprevisti	€ 100,00
TOTALE	€ 1.342,00

In considerazione delle spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente per un ammontare di € 1.342,00 circa e della situazione reddituale del medesimo sopra descritta, il sottoscritto non è in grado di sostenere i finanziamenti concessi.

9- Dichiarazione di eventuali ulteriori redditi percepiti

Il ricorrente dichiara di non avere altri redditi.

10- Ricostruzione della posizione fiscale del debitore con indicazione di eventuali contenziosi pendenti

Il ricorrente, per quanto di sua conoscenza, allo stato non hanno alcuna pendenza con l'Amministrazione Fiscale.

11- Meritevolezza del debitore.

Per quanto attiene la meritevolezza del debitore ad accedere alla procedura di cui al Codice della Crisi ex art. 67 ss, ci si richiama a quanto già sopra esposto in premessa.

Con l'evento della separazione, imprevedibilmente, il sottoscritto si trovava da solo a dover gestire i finanziamenti sottoscritti a proprio esclusivo nome in costanza di convivenza e, successivamente, a dover individuare da solo soluzioni per arginare e contenere le spese generate dalla ex compagna per canoni di locazione, indennità di occupazione, utenze e spese dei figli impagate (mensa scolastica).

Il ricorso al finanziamento si rendeva quindi anche nel prosieguo necessario per poter avere la liquidità utile a far fronte a tutte le spese ed al proprio sostentamento.

Sino al 2022 il ricorrente ha corrisposto regolarmente i finanziamenti tranne quello FINDOMESTIC interrotto nel 2019. Ciò ha fatto sempre in maniera esclusiva senza poter contare sulla ex compagna che quei debiti aveva – come detto – condiviso, anzi la stessa spregiudicatamente generava ulteriori debiti al sottoscritto per la locazione e le utenze impagate.

Tra il 2019 ed il 2020 il sottoscritto raggiungeva un piano di rientro con AGOS, rifinanziava il credito con FIDITALIA ed INTESA SAN PAOLO. Ciò in pendenza di altre esposizioni con FINDOMESTIC ed UNICREDIT (EX CARTA AUCHAN).

Mentre la soluzione del rifinanziamento poteva apparire efficace – almeno al momento – per i creditori, è evidente che non poteva essere risolutiva in assenza di una retribuzione sufficiente a garantire un minimo vitale.

Le soluzioni di rifinanziamento/rientro attivate non consentivano una risoluzione efficace della situazione di debito venutasi esponenzialmente nel tempo a creare.

L'imponente debito maturato deve pertanto ritenersi al di fuori da una colpa grave del ricorrente ostativa all'ammissione alla procedura di ristrutturazione.

12- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

All'esito di tutto quanto sopra detto, il ricorrente propone di pagare il proprio debito nella misura sotto indicata avvalendosi di quota parte del TFR (80%) di cui ha richiesto un anticipo e, precisamente, euro 24.765,00. L'importo potrebbe essere a disposizione entro quattro mesi dalla sentenza di accoglimento del piano.

KRUK ha attivo un pignoramento presso terzi esteso tanto alla retribuzione quanto al TFR. Con la proposta, il sottoscritto intende utilizzare integralmente il tfr richiesto. Il sottoscritto ricorrente domanda pertanto al Giudice di consentire lo svicolo delle somme del TFR ai fini della proposta contestualmente alla sospensione delle trattenute sia di KRUK sia di AGOS sia di SORIS (laddove fossero assegnate somme).

PROPOSTA DI PAGAMENTO:

- A) A pagamento saldo dell'importo integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla presente procedura quantificati complessivamente in € 2.684,00. La somma verrebbe accantonata sul conto dedicato per i pagamenti ai creditori.

TOTALE A PAGARE CON IL PIANO**€ 2.684,00**

B) La somma dei debiti complessivi sino ad ora noti è pari ad euro **113.365,12**. Il ricorrente propone pertanto di pagare corrispondere la somma di € 22.081,00 (al netto delle spese in prededuzione) ai creditori privilegiati e chirografari nel rispetto delle cause di prelazione. L'importo proposto sarebbe pari al 20% circa del debito totale, con pagamento all'erogazione del TFR richiesto (circa quattro mesi dall'omologazione).

Il pagamento dei rispettivi creditori verrebbe così eseguito: saldo integrale dei creditori con privilegio mobiliare di euro 1.088,83 e pagamento creditori chirografari con la residua somma di euro 20.992,17 nella misura del 18% circa (coefficiente di distribuzione 0.18696886).

CREDITORE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	PROPOSTA
AGOS DUCATO pec	€	€ 27.676,31	€ 5.174,61
INTESA SANPAOLO pec	€	€ 16.858,02	€ 3.151,92
FIDITALIA pec	€	€ 34.587,00	€ 6.466,69
KRUK (UNICREDIT) EX CARTA AUCHAN pec	€	€ 5.302,94	€ 991,48
FINDOMESTIC cedente e IFIS NPL cessionario pec	€	€ 5.252,91	€ 982,13
SORIS pec	€ 710,64	€ 6.178,32	€ 710,64 al privilegio e €

			1.155,15 al chirografo
REGIONE PIEMONTE pec	€ 378,19	€ 0	€ 378,20
COOPERATIVA DI VITTORIO pec	€ 0	€ 15.760,19	€ 2.946,66
TIM pec	€ 0	€ 161,02	€ 30,11
ENI pec	€ 0	€ 499,58	€ 93,41
TOTALE	€ 1.088,83	€ 112.276,29	€ 22.081,00

Come si vede, al di là delle possibili contestazioni dei creditori, la percentuale di recupero è significativa (integrale privilegiati e 18% circa chirografari). I pagamenti di cui al presente piano consentono un soddisfacimento, per quanto parziale, dei crediti esistenti in un tempo ristretto. L'alternativa liquidatoria non sarebbe preferibile, assente un patrimonio immobiliare e mobiliare prontamente liquidabile. La soluzione proposta rappresenta l'unica efficacemente e prontamente attivabile.

*** ** **

Tutto ciò premesso, il ricorrente, personalmente come in epigrafe identificato e domiciliato,

CHIEDE

Che il Tribunale Ill.mo adito Voglia,

- disporre ex art. 70 Codice della Crisi con decreto la pubblicazione e la comunicazione del piano ai creditori nelle idonee forme;

- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del Sig. VARSALLONA fino alla conclusione del procedimento;
- disporre l'interruzione della cessione del quinto attualmente attiva sulla retribuzione del ricorrente VARSALLONA;
- disporre la sospensione del prelevamento del quinto attualmente attivo sulla retribuzione del ricorrente VARSALLONA per assegnazione da pignoramento presso terzi a favore di KRUK INVESTIMENTI;
- disporre la sospensione dell'azione esecutiva coattiva di pignoramento presso terzi avviata da SORIS nel luglio 2024;
- disporre la sospensione del pagamento di rientro per effetto delle cambiali attivo sul conto corrente del ricorrente VARSALLONA;

e all'esito di quanto sopra, verificata la fattibilità del piano e i presupposti tutti di Legge, ex art 70 Codice della Crisi omologare con sentenza il presente piano e disporre la pubblicazione nelle idonee forme che vorrà stabilire.

Si allegano, in copia, i seguenti documenti:

- 1- Finanziamento Findomestic-IFIS;
- 2- Attestazione residenza storica VARSALLONA;
- 3- Finanziamento AGOS;
- 4- Assegno a titolo di cauzione per la Cooperativa di Vittorio;

- 5- Sentenza affido minori;
- 6- Finanziamento FIDITALIA N. 1;
- 7- Finanziamento FIDITALIA N. 2;
- 8- Sentenza di condanna COOPERATIVA DI VITTORIO;
- 9- Intimazione pagamento tassa di registro;
- 10- Utenze TIM ed ENI;
- 11- Estratto di ruolo per mensa;
- 12- Accordo restituzione AGOS;
- 13- Finanziamento INTESA SAN PAOLO;
- 14- Atto di pignoramento KRUK;
- 15- Debito Regione Piemonte;
- 16- Precisazione Debito Soris;
- 17- Pignoramento SORIS;
- 18- Busta paga;
- 19- Stato di Famiglia;
- 20- Precisazione debito AGOS;
- 21- Precisazione debito INTESA SANPAOLO;

22- Precisazione debito FIDITALIA;

23- Precisazione debito KRUK;

24- Precisazione debito FINDOMESTIC-IFIS;

25- Autocertificazione beni VARSALLONA;

26- Libretto auto;

27- Certificazioni uniche anno 2024/2023/2022;

28- Autocertificazione non presentazione dichiarazione dei redditi.

Con ossequio.

Torino, DATA 7 ottobre 2024

Il ricorrente

Stefano VARSALLONA

